

## FATTO E DIRITTO

### Rilevato che:

l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), con sede in Palermo, convenne in giudizio i propri debitori G.A. e R.T. per sentir accertare l'inefficacia - ex art. 2901 c.c. - della vendita di alcuni immobili dagli stessi effettuata in favore dei figli G.N. , S. , Sa. , P. e M. ;

il giudice di prime cure ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli dei convenuti, assegnando il termine perentorio del 10.7.2008;

l'atto di integrazione venne consegnato all'ufficiale giudiziario il 10.7.2008; dato atto che la citazione nei confronti di G.P. non era andata a buon fine, l'ESA ottenne due successivi rinvii per rinnovare la citazione nei confronti della suddetta, che venne infine effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

il Tribunale di Ragusa dichiarò l'estinzione del giudizio sull'assunto che l'atto di integrazione del contraddittorio sarebbe dovuto pervenire a tutti i destinatari entro il termine perentorio assegnato, rilevando anche che era stata erroneamente autorizzata la rinnovazione della notificazione nei confronti di G.P. ;

provvedendo sull'impugnazione dell'ESA, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che, per il principio di scissione degli effetti della notificazione, risultava rispettato il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio, "non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario";

hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi G.A. e R.T. e i figli G.P. , S. , N. , Sa. e M. , affidandosi a due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

### Considerato che:

col primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all'art.

360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, individuato nel "fatto che la citazione dei litisconsorti pretermessi venne consegnata all'Ufficiale Giudiziario il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato dal Giudice, ma che una delle notifiche effettuate a mezzo posta non si è perfezionata, per irreperibilità di uno dei destinatari (G.P. ), nel termine assegnato dal Giudice, con conseguente estinzione del giudizio per inosservanza del termine perentorio"; evidenziano che l'ESA aveva approntato le ricerche sulla residenza di G.P. "solamente dopo che era spirato il primo termine perentorio (10.7.2008) fissato dal Giudice per le notifiche finalizzate all'integrazione del contraddittorio" e sostengono che "la rinnovazione della notifica dell'atto di chiamata in causa e la rimessione in termini non doveva essere autorizzata dal Giudice di primo grado";

il secondo motivo ("nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, art. 149 c.p.c., e art. 153 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4") evidenzia "l'errore in cui è incorsa la Corte etnea - nel valutare se sia stato rispettato o meno il termine perentorio assegnato dal Giudice per chiamare in causa i litisconsorti pretermessi -

è stato quello di considerare solo la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario e non anche quello (di) verificare se la consegna dell'atto ai notificati (tutti o alcuni) sia in concreto avvenuta"; in particolare, lamentano che l'ESA non aveva mai dimostrato che la mancata consegna del plico postale a G.P. era stata determinata da errore scusabile e assumono che la rimessione in termini era stata erroneamente concessa;

i motivi - da esaminare congiuntamente - sono in parte infondati e, per il resto, inammissibili;

è infondato l'assunto secondo cui, al fine di valutare la tempestività dell'integrazione del contraddittorio, la Corte avrebbe dovuto non soltanto considerare la consegna dell'atto di integrazione all'ufficiale giudiziario, ma anche verificarne l'avvenuta ricezione da parte di tutti i destinatari: deve ribadirsi, infatti, che il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario o la circostanza che l'atto non sia pervenuto a destinazione;

tale ultima evenienza rileva, invero, ai diversi fini della rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione, ma non incide sull'avvenuto rispetto dell'originario termine concesso per la notifica;

i motivi sono invece inammissibili nella parte in cui contestano l'avvenuta rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti di G.P. : e ciò in quanto le censure difettano di specificità (non indicando in modo puntuale le ragioni per cui la rimessione non avrebbe dovuto essere concessa) e poiché comunque- presuppongono un accertamento in fatto (sulla scusabilità o meno dell'errore che aveva determinato il mancato recapito) che è inibito nel presente giudizio di legittimità;

in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite.

sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.